Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Il danno parentale per il concepito tra nascita e risarcimento

L'ordinanza di rimessione n. 12460/2026 della Cassazione Civile riapre il dibattito sulla tutela risarcitoria del congiunto nato successivamente all'illecito, tra imputazione ex art. 1 c.c. e accertamento del pregiudizio dinamico-relazionale.

BT Bruno Taverniti Diritto Civile & Responsabilità Civile 11 Novembre 2026 Lettura 12 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 4 maggio 2026, n. 12460

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 1 Codice civile • Art. 1223 Codice civile • Art. 2043 Codice civile

DECISIONE
Rimette la causa alla trattazione in pubblica udienza

PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di risarcimento del danno parentale, qualora la lesione del congiunto sia antecedente alla nascita ma successiva al concepimento, il diritto al ristoro non presuppone la preesistenza di un rapporto relazionale già vissuto al momento dell'illecito, attualizzandosi il pregiudizio con l'acquisto della capacità giuridica al momento della nascita ex art. 1 c.c. nella privazione definitiva della figura e dell'apporto affettivo parentale.

Stato della questione: 11 Novembre 2026. L'ordinanza interlocutoria n. 12460/2026 della Cassazione Civile rimette alla trattazione in pubblica udienza la questione della risarcibilità del danno parentale in favore del soggetto concepito al momento del fatto e nato successivamente.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il presente contributo analizza la questione della risarcibilità del **danno parentale per il concepito** nato successivamente all'evento illecito, oggetto della rimessione in pubblica udienza disposta dall'ordinanza della Cassazione Civile n. 12460/2026. Attraverso il coordinamento tra l'acquisto della **capacità giuridica** al momento della nascita ex art. 1 c.c. e la causalità giuridica ex art. 1223 c.c., l'indagine esamina la scissione cronologica tra condotta lesiva e verificazione del pregiudizio. Si approfondisce la distinzione tra la **sofferenza morale** interiore e la lesione **dinamico-relazionale**, delineando i criteri di liquidazione equitativa e le relative implicazioni per le strategie difensive.

ABSTRACT (ENGLISH)

This paper examines the recoverability of parental damage for a child conceived prior to the tortious event but born subsequently, as referred to a public hearing by interlocutory order no. 12460/2026 of the Civil Court of Cassation. By harmonizing the acquisition of legal capacity upon birth under Article 1 of the Italian Civil Code with legal causation under Article 1223, the study investigates the temporal divide between wrongful conduct and harm occurrence. It explores the distinction between interior moral suffering and dynamic-relational impairment, offering procedural insights for judicial assessment and litigation strategies.

Punti chiave

01.
Rimessione nomofilattica:
L'ordinanza n. 12460/2026 rimette alla pubblica udienza la controversa risarcibilità del danno parentale per il fratello nato dopo le gravissime lesioni cerebrali subite dal germano al parto.

02.
Sfasamento cronologico:
Ai sensi dell'art. 1 c.c. e dell'art. 2043 c.c., la separazione temporale tra la condotta lesiva e la nascita non elide la causalità immediata e diretta.

03.
Struttura bifasica del danno:
La giurisprudenza riconosce la presunzione semplice per la sofferenza morale, imponendo una puntuale allegazione per lo stravolgimento della vita relazionale.

04.
Liquidazione equitativa:
L'assenza di una convivenza storica anteriore incide sui punti accessori delle tabelle risarcitorie senza azzerare il nucleo fondamentale della lesione parentale.

01. IL QUADRO FATTUALE E L'ORDINANZA DI RIMESSIONE N. 12460/2026

La controversia approdata al vaglio nomofilattico affronta la delicata questione della spettanza del **danno parentale per il concepito** venuto alla luce dopo la consumazione dell'illecito. Il contenzioso trae origine dalle gravissime lesioni cerebrali riportate da un neonato in occasione del **parto perinatale**, cagionate da una colposa gestione sanitaria del travaglio e dell'estrazione chirurgica. I genitori, agendo sia in proprio sia quali **rappresentanti legali** del figlio leso e del secondo figlio, nato successivamente all'evento traumatico, convenivano in giudizio la struttura sanitaria pubblica. La domanda attorea mirava a conseguire l'integrale riparazione dei **pregiudizi non patrimoniali** patiti dall'intero nucleo familiare.

All'esito dei due gradi di merito, la Corte d'Appello di Bologna accertava la **responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera** nella misura del cinquanta per cento, ravvisando un **concorso eziologico** tra una causa naturale prenatale e l'inadeguata condotta dei sanitari durante il parto. I giudici territoriali condannavano l'azienda sanitaria a risarcire i danni

in favore del primogenito e di entrambi i genitori. Al contrario, la pronuncia d'appello escludeva categoricamente qualsiasi voce risarcitoria in capo al **fratello minore nato successivamente**. Il collegio distrettuale riteneva non configurabile un **danno riflesso** da lesione del rapporto parentale qualora il superstite non risultasse ancora venuto al mondo alla data del fatto illecito.

Avverso tale decisione i familiari proponevano ricorso per cassazione, censurando la violazione delle regole di **causalità giuridica ex art. 1223 c.c.** e il mancato ricorso alle **presunzioni semplici**. I ricorrenti deducevano che la **nascita postuma** non affievolisce la gravità della lesione relazionale, poiché il minore si trova inserito sin dal primo istante di vita in un contesto domestico segnato dalla disabilità invalidante del germano. Con l'ordinanza interlocutoria 4 maggio 2026, n. 12460, la Cassazione Civile ha disposto la trattazione della causa in **pubblica udienza**[1]. Il provvedimento sottolinea la stretta continuità con la precedente ordinanza n. 4694/2026, evidenziando come le **ricadute dannose** possano verificarsi a distanza di tempo senza perdere il carattere di immediatezza e consequenzialità diretta.

Il Collegio di legittimità ha rimarcato l'esigenza di una compiuta ricomposizione dogmatica del tema. L'interrogativo investe la struttura stessa del danno parentale: occorre stabilire se il **legame familiare significativo** debba necessariamente preesistere al sinistro o se la privazione relazionale possa proiettarsi nel tempo quale **danno futuro certo**. La rimessione in pubblica udienza impone di riconsiderare lo **statuto del concepito** alla luce dei principi della **responsabilità civile** e dell'evoluzione del diritto vivente.

02. LA SOGGETTIVITÀ DEL CONCEPITO E L'ART. 1 C.C.: CAUSALITÀ E TEMPO DELL'ILLECITO

2.1 — Acquisto della capacità giuridica e imputazione degli effetti dannosi

Il nodo dogmatico primario risiede nel coordinamento tra lo **statuto del nascituro** e i principi generali dell'**illecito aquiliano**. Sul piano normativo, l'art. 1 del Codice civile stabilisce al primo comma che «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.», precisando al secondo comma che «I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.». Tale disposizione ha alimentato per decenni la tesi restrittiva, secondo cui la mancanza di una **soggettività giuridica attuale** al momento dell'illecito precluderebbe la nascita di qualsiasi **pretesa risarcitoria** in capo a chi non era ancora persona nell'istante del fatto generatore.

L'evoluzione del diritto civile ha tuttavia superato tale impostazione formalistica, valorizzando una ricostruzione fondata sulla **fattispecie a formazione progressiva**. Il concepito non è un mero oggetto di tutela, ma rappresenta un **centro di imputazione** di interessi protetti, la cui rilevanza patrimoniale e personale diviene perfetta e azionabile con la venuta alla luce. Ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.». La qualificazione di **ingiustizia del danno** non postula affatto la coeva esistenza della persona offesa all'epoca della condotta lesiva. È sufficiente che la lesione dell'interesse primario si attualizzi nel momento in cui il titolare acquista la **capacità giuridica con la nascita**.

In questa prospettiva, la **pretesa creditoria** non sorge in un limbo anteriore alla nascita. Essa si consolida retroattivamente al verificarsi dell'**evento vitale**, imputandosi direttamente al neonato. L'art. 1, secondo comma, c.c. funge da **meccanismo di saldatura temporale**, condizionando la nascita del diritto di credito all'effettivo **distacco dal grembo materno**. Ne deriva che il soggetto venuto al mondo riceve la **titolarità della posizione giuridica attiva** per i danni subiti nella propria sfera individuale e relazionale, rendendo priva di fondamento la tesi che esige una contestualità cronologica tra condotta colpevole e **personalità del danneggiato**.

2.2 — Causalità materiale e sfasamento cronologico tra condotta ed evento

Il profilo causale richiede un'attenta disamina dello **sfasamento temporale** intercorrente tra la condotta materiale e la produzione del **danno evento**. Nel modello codicistico della responsabilità, la relazione eziologica si sdoppia nel nesso di **causalità materiale** tra condotta ed evento lesivo e nel nesso di **causalità giuridica** tra evento e conseguenze dannose risarcibili. L'art. 1223 del Codice civile, richiamato per la responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c., prescrive che «Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.».

La circostanza che il pregiudizio si concretizzi in un momento differito non interrompe la serie causale eziologica. La giurisprudenza della Cassazione Civile ammette costantemente la risarcibilità delle conseguenze dannose a **progressione differita** o protratte nel tempo, purché collegate alla condotta iniziale secondo il canone probabilistico del **più probabile che non**. La nascita postuma del fratello non costituisce un **fattore eccezionale o imprevedibile** idoneo a recidere l'efficienza causale ex art. 41, secondo comma, c.p. Al contrario, l'espansione naturale della famiglia rappresenta uno sviluppo del tutto prevedibile della **dinamica sociale e affettiva**.

L'errore metodologico commesso dalle pronunce restrittive consiste nel sovrapporre la causalità materiale alla lesione dell'interesse tutelato. Il **fatto generatore primario** si consuma con la compromissione cerebrale o con la morte del congiunto, ma l'evento di danno per il nascituro scaturisce dalla sua venuta al mondo in una realtà familiare irreparabilmente menomata. L'accertamento del nesso deve pertanto considerare la continuità della **catena causale**: la lesione dell'integrità del germano al parto produce l'effetto immediato e diretto di privare il nuovo nato della possibilità di intessere una **relazione fraterna integra**, fondando l'**obbligo risarcitorio generale**.

03. IL DANNO PARENTALE PER IL CONCEPITO TRA SOFFERENZA MORALE E RIFLESSI DINAMICO-RELAZIONALI

3.1 — La duplice componente del pregiudizio ex art. 2059 c.c. nella perdita parentale

L'inquadramento del pregiudizio patito dal minore postumo esige l'applicazione dello **statuto unitario e omnicomprensivo** del danno non patrimoniale. Ai sensi dell'art. 2059 del Codice civile, «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.». Nell'interpretazione costituzionalmente orientata, la **tutela risarcitoria** si estende a ogni compromissione di beni primari protetti dalla Carta fondamentale, tra cui spicca l'**intangibilità della sfera affettiva** e familiare. Nel caso del **danno parentale per il concepito**, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato il principio dell'**an debeatur**, superando le obiezioni legate all'assenza fisica del minore al momento del sinistro.

In tale prospettiva, la Cassazione Civile, con l'ordinanza 8 aprile 2025, n. 9259, ha confermato il pieno **diritto al risarcimento** in favore della figlia concepita al momento dell'incidente stradale mortale del genitore ma nata successivamente [2]. La Corte ha ribadito che la **convivenza pregressa** non costituisce un **presupposto costitutivo** della legittimazione attiva, bensì un mero criterio di quantificazione dell'intensità del legame. Il concepito nato orfano subisce una **lesione immediata** del proprio interesse a crescere beneficiando della figura genitoriale, maturando un titolo risarcitorio perfetto al momento della nascita.

La struttura interna del pregiudizio si compone di due voci distinte ma coordinate: la **sofferenza interiore soggettiva** e il **danno dinamico-relazionale**. La prima esprime il **dolore intimo** e il **vuoto emotivo** provocato dalla mancanza del congiunto o dalla consapevolezza della sua permanente invalidità. La seconda riguarda lo **sconvolgimento delle abitudini ordinarie** e la perdita delle reciproche relazioni affettive e di supporto. L'ordinanza n. 12460/2026 riprende

tale **tassonomia risarcitoria** per verificare se le medesime coordinate operative possano trovare piena espressione nel legame tra fratelli.

3.2 — Come si accerta il nesso tra nascita postuma e lesione dinamico-relazionale

Sul piano processuale, sorge il quesito pratico su come si accerta in giudizio la **correlazione eziologica** tra la nascita successiva e la compromissione della vita relazionale. La Cassazione Civile, con l'ordinanza 2 febbraio 2026, n. 2183, ha scolpito il **regime probatorio** applicabile alla lesione del vincolo familiare [3]. La pronuncia ha chiarito che il ricorso al meccanismo presuntivo ex art. 2727 c.c. opera in modo differenziato tra i due risvolti del **danno non patrimoniale**.

La **presunzione iuris tantum** di sofferenza morale si radica sul **vincolo di consanguineità** nell'ambito della **famiglia nucleare**, gravando la parte convenuta dell'onere di provare una reale indifferenza o conflittualità affettiva. Diversamente, per l'aspetto dinamico-relazionale non opera alcun **automatismo presuntivo generalizzato**. La liquidazione delle conseguenze estrinseche richiede la dimostrazione rigorosa dell'effettività e della gravità della lesione. Nelle controversie che coinvolgono il nascituro, la parte attrice deve provare come la menomazione del congiunto abbia alterato le **consuetudini domestiche** sin dai primi anni dello sviluppo infantile, conformemente ai generali orientamenti sulla quantificazione del pregiudizio non patrimoniale.

L'accertamento giudiziale deve dunque valorizzare **indici fattuali oggettivi**: la **composizione del nucleo abitativo**, la canalizzazione prioritaria delle energie familiari verso l'assistenza al germano disabile e la **compressione delle normali attività** ricreative ed educative del minore postumo. La circostanza che il neonato non abbia conosciuto una condizione domestica diversa non esclude l'evento dannoso. Il **confronto ipotetico** va condotto tra la condizione reale di privazione e lo scenario ideale di una famiglia integra e serena, dimostrando la **causalità immediata** del danno riflesso.

3.3 — Distinguishing tra morte del congiunto e macrolesione invalidante del fratello

L'indagine sistematica impone di operare un puntuale **distinguishing** tra l'ipotesi della morte del congiunto e la fattispecie della sopravvivenza con **macropermanente invalidità** del fratello. La giurisprudenza formatasi sul decesso del genitore — come nella pronuncia n. 9259/2025 — risponde all'esigenza di ristorare la **perdita totale e definitiva** della persona di riferimento. In tale quadro, la lesione consiste nell'assoluta privazione dell'**apporto educativo e morale** che il genitore avrebbe garantito lungo la crescita del figlio postumo.

Al contrario, la macrolesione con sopravvivenza del germano integra una **fattispecie diversa**, in cui il rapporto parentale non viene cancellato bensì profondamente trasformato in senso peggiorativo. Il **congiunto macroleso** è presente nel focolare domestico, ma le sue condizioni patologiche stravolgono la **dinamica della fratellanza**. Il nuovo nato sperimenta quotidianamente l'impossibilità di condividere giochi, confidenze e scambi paritari, assistendo alla sofferenza del fratello e percependo il **carico assistenziale** che grava sui genitori. A differenza di quanto accade nella perdita per morte, la regola del risarcimento non può ignorare la **coesistenza fisica** dei fratelli.

Tale diversità strutturale incide direttamente sulla conformazione del **danno ingiusto**. Nella macrolesione, il pregiudizio dinamico-relazionale assume una dimensione costante e quotidiana, configurandosi come un'**esperienza di convivenza con la disabilità** altrui. La **limitazione applicativa** che negava il risarcimento al fratello postumo sul presupposto della mancata conoscenza pregressa non trova applicazione logica: l'ingerenza lesiva non postula un ricordo storico della salute del fratello, ma si radica nella **privazione effettiva e permanente** di una comunione fraterna serena.

04. RACCORDI SISTEMATICI, TABELLE RISARCITORIE E STRATEGIE DIFENSIVE

4.1 — Parametri a punto e modulazione equitativa senza convivenza storica

La determinazione del **quantum risarcitorio** impone il coordinamento tra il **potere equitativo del giudice** ex artt. 1226 e 2056 c.c. e l'adozione dei **sistemi tabellari a punti**. Nell'esperienza pretoria nazionale, le tabelle risarcitorie scompongono il valore economico del punto base considerando **variabili predeterminate**: la prossimità della parentela, l'età della vittima primaria, l'età del superstite, la convivenza e la sopravvivenza di altri familiari. Nella fattispecie del **minore concepito** prima del sinistro e nato dopo, l'applicazione dei criteri tabellari richiede una calibrata depurazione degli elementi incompatibili con la nascita successiva.

> *L'assenza di convivenza antecedente alla nascita non preclude il diritto al risarcimento, ma esclude unicamente i punti tabellari accessori, salvaguardando il nucleo fondamentale della tutela familiare.*

L'assenza di una **convivenza storica preesistente** all'illecito non giustifica affatto il **diniego del ristoro**. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, tale dato fattuale incide esclusivamente sull'attribuzione dell'incremento di punteggio riservato alla **coabitazione assidua anteacta**. Per il neonato resta pienamente operativo il **punteggio base** correlato al grado di parentela fraterna e alla **tenerissima età** al momento dell'evento lesivo. L'età minima dell'avente diritto massimizza la **proiezione temporale del pregiudizio**, destinato a protrarsi per l'intera durata della vita.

La **quantificazione equitativa** deve perciò valorizzare la **continuità della convivenza postuma** instauratasi dopo la nascita. Il minore cresce a stretto contatto con il congiunto disabile, condividendo le ripercussioni dell'illecito all'interno dell'**ambiente domestico**. Ne deriva che il giudice del merito non può compiere una riduzione automatica del risarcimento, dovendo invece **personalizzare la liquidazione** per compensare la **compromissione irreversibile** della crescita condivisa.

4.2 — Criteri tabellari e strategie difensive nella liquidazione equitativa

Nel contenzioso sulla responsabilità civile, la corretta impostazione delle **strategie difensive** condiziona l'esito della domanda risarcitoria. Il difensore del danneggiato che invoca il **danno parentale per il concepito** deve articolare un **quadro probatorio rigoroso**, evitando di affidarsi a formule astratte o a generici richiami alla sofferenza comune. È necessario allegare e provare **capitoli specifici** sull'alterazione della vita familiare, documentando la frequenza dei ricoveri ospedalieri del fratello, le limitazioni alle vacanze e ai momenti di svago, nonché la rinuncia a **consuetudini ordinarie** del nucleo domestico.

Voce di pregiudizio	Presupposto costitutivo	Onere della prova	Applicazione tabellare
Sofferenza morale soggettiva	Vincolo biologico familiare nucleare	Presunzione semplice iuris tantum	Punti base per parentela ed età
Danno dinamico-relazionale	Alterazione abitudini ed esperienza comune	Onere di allegazione testimoniale specifica	Percentuale di personalizzazione
Maggiorazione per convivenza storica	Coabitazione anteriore all'illecito	Certificazione anagrafica documentale	Non spettante al concepito postumo

Sul versante della parte resistente, la difesa della struttura sanitaria o della compagnia assicuratrice eccepisce solitamente l'**eccezione di difetto causale** ex art. 1223 c.c., deducendo l'insussistenza di un rapporto affettivo storicamente radicato al momento dell'evento. Tale eccezione può essere efficacemente contrastata richiamando la nozione di **danno futuro ad eziologia certa**. L'**onere probatorio del convenuto** per superare la presunzione di sofferenza impone di dimostrare l'effettiva **indifferenza affettiva** tra fratelli conviventi, circostanza del tutto insostenibile nei riguardi di un fanciullo inserito nel medesimo nucleo domestico.

In sede di **precisazione delle conclusioni**, il difensore dell'attore deve richiedere sia la quota base tabellare sia la **massima personalizzazione** consentita dalle tabelle di merito. L'argomentazione deve fondarsi sulla gravità della compromissione cerebrale accertata in sede peritale e sulle **consulenze medico-legali** che attestano lo **stress emotivo continuativo** vissuto dal minore. L'impostazione strategica deve dunque combinare la rigorosa ricostruzione dogmatica della **titolarità retroattiva** dei diritti del concepito con una dettagliata dimostrazione fattuale del **vuoto relazionale** sperimentato nella realtà concreta.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 Codice civile
— Capacità giuridica.

Art. 1223 Codice civile
— Risarcimento del danno.

Art. 2043 Codice civile
— Risarcimento per fatto illecito.

Art. 2059 Codice civile

— Danni non patrimoniali.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 4 maggio 2026, n. 12460**

 — Esito: rimette la causa alla trattazione in pubblica udienza. Punto: punti 76-80 della motivazione.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9259**

 — Esito: rigetta il ricorso. Punto: punti 68-71 della motivazione.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 2 febbraio 2026, n. 2183**

 — Esito: rigetta il ricorso. Punto: punto 1.1.2 della motivazione.

BT

Bruno Taverniti

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.